

Unione delle Terre d'Argine



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
CASE FAMIGLIA
PER ANZIANI E DISABILI ADULTI**

INDICE

Art. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	3
Art. 2 AVVIO DELL' ATTIVITA': PROCEDIMETO AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE.....	3
Art. 3 CARTA DEI SERVIZI.....	4
Art. 4 REQUISITI DEGLI OSPITI.....	4
Art. 5 REQUISITI STRUTTURALI.....	5
Art. 6 REQUISITI ORGANIZZATIVI.....	6
Art. 7 REQUISITI DEL PERSONALE.....	7
Art. 8 APPARTAMENTI PROTETTI/GRUPPI APPARTAMENTI COMUNITA' ALLOGGIO.....	8
Art. 9 VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI	8
Art. 10 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONTROLLI.....	9
Art. 11 FASE TRANSITORIA.....	9
Art. 12 ENTRATA IN VIGORE.....	9

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Le Case famiglia, come definite dal D.M. 21.05.2001 n. 308, sono “comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino ad un massimo di sei persone in difficoltà, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale”.

La L. 328/2000 e la D.G.R. Emilia Romagna n. 564/2000 includono le Case famiglia per anziani e disabili adulti fra le strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento, prevedendo la sola “Comunicazione di avvio attività” al Sindaco del Comune del territorio entro 60 giorni dall'avvio dell'attività medesima.

Il presente Regolamento ha la finalità di integrare le indicazioni normative regionali e nazionali vigenti, al fine di tutelare gli anziani, i disabili adulti e le loro famiglie e, nel contempo, disciplinare le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sull'operato e sulla qualità di tali tipologie di servizi.

Le Case famiglia hanno la finalità di fornire una risposta ai crescenti bisogni di luoghi familiari che offrano assistenza ed ospitalità a persone anziane e disabili, facendosi carico della persona nella sua globalità. Oltre a garantire una assistenza di buon livello, devono promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di vita di relazione degli ospiti, contribuendo al mantenimento delle loro capacità residue nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. La loro organizzazione deve basarsi sulla centralità e sul sostegno della persona che viene accolta e inserita in modo da mantenere integri i legami con la sua famiglia, la sua casa, i suoi amici.

ART. 2 – AVVIO DELL'ATTIVITA': PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE

Il soggetto gestore che intende avviare un'attività di casa famiglia per anziani o disabili/appartamenti protetti per anziani o disabili/gruppi appartamenti per anziani o disabili fino ad un massimo di 6 ospiti, è tenuto a presentare al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine segnalazione certificata di inizio dell'attività, tramite compilazione della relativa modulistica presente all'interno della piattaforma regionale “Accesso Unitario”, avendo cura di effettuare tutte le dichiarazioni ivi contemplate relative ai requisiti posseduti ed allegando quanto indicato dal modulo medesimo. In allegato al presente regolamento fac simile del modulo (Allegato A).

La SCIA ha validità immediata, pertanto, l'attività può essere iniziata dalla presentazione della segnalazione. Una volta ricevuta la segnalazione, dopo aver effettuato il controllo formale della documentazione ricevuta, il SUAP provvederà ad inoltrare la SCIA, per le verifiche ed i controlli di competenza, agli Enti/Uffici competenti.

Si fa presente che, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90 art.19, l'amministrazione procedente ha tempo 60 giorni per effettuare i controlli relativi al possesso dei requisiti e presupposti dichiarati.

La verifica dei requisiti relativi alla destinazione/conformità urbanistica, Antimafia e Casellario sono di competenza del SUAP, mentre quella dei requisiti relativi alle caratteristiche dell'attività e della sede è a carico degli organi ispettivi.

L'assenza non sanabile di uno o più requisiti di competenza del SUAP comporta l'adozione a carico di quest'ultimo servizio di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

L'assenza non sanabile di uno o più requisiti di competenza organo ispettivo comporta l'adozione a carico del SUAP di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, previa segnalazione da parte dell'organo ispettivo.

L'assenza sanabile di uno o più requisiti di competenza del SUAP o dell'organo ispettivo comporta l'adozione a carico del SUAP di provvedimento di conformazione dell'attività prescrivendo le misure necessarie da adottare (previa segnalazione dell'organo ispettivo) con la fissazione di un termine non inferiore a 30 giorni per l'adozione di quest'ultime.

ART. 3 – CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei servizi è il documento in cui vengono descritte le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni erogate ispirandosi ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Nello specifico la Carta dei servizi deve contenere:

- La descrizione della struttura;
- La tipologia degli ospiti che possono essere accolti, con la precisazione che le Case famiglia sono destinate all'accoglienza di anziani e disabili adulti, autosufficienti o con un livello di non autosufficienza lieve/moderato tale da necessitare di una bassa intensità assistenziale come meglio definito in seguito nell'art. 4;
- Il nominativo del coordinatore a cui rivolgere eventuali reclami e suggerimenti circa il servizio erogato;
- Le qualifiche e funzioni del personale che opera nella struttura, l'articolazione della presenza nell'arco delle ventiquattro ore e nell'arco della settimana;
- La tipologia dei servizi erogati;
- Le attività svolte nell'arco di una "giornata tipo" con gli orari dei pasti e gli orari di visita;
- Le regole di vita comunitaria;
- Le modalità e i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili personali;
- Il costo della retta richiesta e le modalità di corresponsione, precisando i servizi erogati in essa compresi e le eventuali prestazioni aggiuntive offerte a pagamento;
- Le modalità di ammissione e di dimissione degli ospiti esplicitando che, in caso di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza a livelli non compatibili con l'assistenza erogabile nella Casa famiglia, il responsabile della Casa famiglia dovrà darne informazione con immediatezza ai familiari che dovranno individuare la collocazione più adeguata rispetto a nuovi bisogni sanitari e assistenziali. La Casa famiglia assicurerà all'ospite la possibilità di permanere per un periodo, di norma, non superiore a tre mesi, garantendo modalità assistenziali adeguate, come meglio specificato al successivo articolo 4, ultimo capoverso.

Al momento dell'ingresso nella struttura agli utenti ed ai loro familiari deve essere fornita una copia della Carta dei servizi. Il gestore dovrà conservare evidenza dell'avvenuta consegna e assunzione di impegno della Carta dei servizi acquisendo la firma degli ospiti e/o dei familiari. I familiari e beneficiari del servizio dovranno sottoscrivere l'impegno, in caso di sopravvenute condizioni di non autosufficienza non più compatibili con il servizio erogato, ad attivarsi per reperire una collocazione residenziale maggiormente rispondente ai bisogni dell'ospite e a sostenere gli oneri economici degli interventi socio-assistenziali aggiuntivi erogati durante la permanenza in casa famiglia, prima delle dimissioni.

Per gli ospiti non residenti in uno dei comuni dell'Unione delle Terre d'Argine, l'eventuale residenza presso la casa famiglia non solleva il Comune di provenienza da eventuali obblighi assistenziali, pertanto il gestore è tenuto a fornire puntuale e precisa comunicazione in merito.

Il gestore è tenuto a trasmettere all'UdTA - Servizio Sociale - i nominativi di utenti provenienti da altri Comuni.

ART. 4 – REQUISITI DEGLI OSPITI

Per definizione le Case famiglia nascono su iniziativa privata con la finalità di assicurare luoghi di dimora di tipo familiare, idonei a fornire ospitalità di tipo residenziale a breve o a lunga permanenza ed in grado di erogare prestazioni a bassa intensità assistenziale a persone anziane e disabili adulti che non sono in grado di vivere autonomamente. Si intende per bassa intensità assistenziale il livello di cura che la persona anziana e disabile adulta richiede per svolgere le attività di vita quotidiana e si caratterizza in prestazioni quali ad esempio: aiuto per l'igiene personale ed il bagno, aiuto nella vestizione, aiuto nella preparazione dei pasti; accompagnamento per disbrigo pratiche; accompagnamento ai presidi sanitari, attività di socializzazione, e quant'altro può contribuire al benessere dell'anziano o del disabile adulto e al mantenimento delle sue capacità residue.

Le persone anziane e disabili che possono essere accolte presso le Case famiglia devono trovarsi in condizioni di autosufficienza o di lieve/moderata non autosufficienza, tali comunque da non compromettere in maniera significativa la capacità di compiere i normali atti della vita quotidiana.

I gestori si impegnano ad accogliere solo ospiti in possesso delle caratteristiche di cui sopra.

Le condizioni degli ospiti saranno oggetto di verifica durante le vigilanze da parte della Commissione preposta.

Qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni di un ospite già inserito per cui la sua permanenza in struttura non è più possibile, il Gestore, in accordo con il care giver, può garantire comunque l'accoglienza dell'ospite, di norma, non oltre tre (3) mesi, assicurando un'assistenza adeguata con modalità appropriate ai nuovi bisogni, in attesa che venga individuata un'altra collocazione da parte dei parenti tenuti. In questo caso si specifica che spetta ai famigliari individuare in un tempo, di norma, non superiore a tre (3) mesi la risorsa residenziale più idonea e sostenere l'onere economico degli interventi socio-assistenziali ed educativi aggiuntivi concordati con la casa famiglia per poter soddisfare le mutate condizioni di bisogno nel periodo necessario per il reperimento della nuova struttura, secondo i tempi sopra definiti. Si precisa che, nelle ipotesi di perdita di autosufficienza dell'ospite indicata al punto 1.3.1 degli Indirizzi regionali del 12/07/2018, nella fase transitoria, può essere prevista l'effettiva presenza di operatori professionali nell'arco delle 24 ore.

La condizione di lieve/moderata non autosufficienza viene definita dall'UVM sulla base delle risultanze delle schede di valutazione del livello della non autosufficienza. Infatti, nel caso di peggioramento delle condizioni di salute o di autonomia dell'ospite, il soggetto gestore deve promuovere la segnalazione, in accordo con la persona anziana, disabile, fragile, il familiare/rappresentante legale, al medico di medicina generale e all'assistente sociale responsabile del caso, ai fini della valutazione. Come detto sopra, l'UVM avvalendosi degli Strumenti tecnici di valutazione multidimensionale valuterà il livello di non autosufficienza.

ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI

Gli alloggi in cui si intendono attivare Case famiglia devono essere in possesso dei requisiti previsti per le civili abitazioni dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Gli alloggi devono inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano.

In particolare:

- Devono essere ubicati in luoghi abitati facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- Devono essere dotati di impianti elettrici, termici e di cottura a norma;
- Le Case Famiglia devono tendere all'adattamento dell'ambiente domestico togliendo, se presenti, le barriere architettoniche sia all'interno che all'esterno. Eventuali limitazioni saranno tenute presenti in fase di accoglienza. Analogamente, se l'alloggio è collocato ad un livello superiore del piano terra, qualora siano ospitate persone con limitazioni motorie, dovrebbe essere presente un ascensore interno a norma o altro idoneo sistema per garantire agevole accesso ai suddetti ospiti.
- Le porte devono essere di ampiezza tale da permettere il passaggio di eventuali ausili utilizzati per favorire l'autonomia;
- Dovrebbero essere presenti un numero di bagni in un rapporto di un bagno ogni quattro ospiti; i bagni per gli ospiti devono essere dotati di dispositivi e ausili atti a garantirne la fruibilità anche da parte di persone con mobilità ridotta;
- Deve essere presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti o utilizzo di propri cellulari;
- Le stanze devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti;
- In tutti i locali gli arredi devono essere disposti in modo tale da permettere un facile e confortevole utilizzo anche da parte di persone con disabilità motorie;

- Le camere da letto possono ospitare al massimo 2 persone, ed avranno di norma i seguenti parametri: superficie minima di 9 mq. per l'accoglienza di un ospite e 14 mq. per l'accoglienza di due ospiti;
- Devono essere presenti spazi per il consumo dei pasti e per favorire la socializzazione;
- La cucina deve essere dotata di lavastoviglie, di lavandino con disponibilità di acqua calda e fredda, di frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti. Devono essere garantite le norme igieniche e le corrette procedure di manipolazione e conservazione del cibo;
- I farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso a chiave e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
- Devono essere garantite adeguate condizioni di benessere microclimatico degli utenti.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008 o, in alternativa, per impianti preesistenti, dichiarazione di rispondenza redatta da un impiantista abilitato;
- Piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario anche ai fini della gestione del rischio legionellosi e registro degli interventi (secondo le norme regionali vigenti in materia);
- Documentazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare devono essere realizzati i corsi antincendio e pronto soccorso per tutti gli operatori in servizio.

Nel caso in cui più Case famiglia, facenti capo ad un unico Soggetto gestore, siano collocate nello stesso edificio, ogni struttura deve avere una propria individualità con spazi ed organizzazione autonoma e rispettare i requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

In ogni struttura deve essere presente, a disposizione degli organi che effettuano i controlli, la documentazione attestante la conformità dell'unità abitativa alle caratteristiche strutturali richieste dagli indirizzi regionali.

Qualora venga infatti comunicato l'avvio di attività di più Case Famiglia nello stesso stabile, è necessario che, su segnalazione del Comune competente, siano effettuate in maniera tempestiva dalla Commissione di esperti dell'Azienda Usl di cui al paragrafo 7, le opportune visite ispettive anche ai fini di verificare che non sia più congrua la richiesta di autorizzazione al funzionamento per un'altra tipologia di accoglienza che prevede una maggiore capacità ricettiva (es. Comunità alloggio).

Analoga attenzione va prestata alle Case Famiglia adiacenti a un servizio autorizzato al funzionamento (es. casa di riposo, comunità alloggio) dello stesso gestore che deve attestare un'organizzazione autonoma delle due realtà.

ART. 6 – REQUISITI ORGANIZZATIVI

Nella Casa famiglia deve essere identificato un Coordinatore del servizio che deve essere disponibile e rintracciabile al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei famigliari.

All'interno della Casa famiglia nell'arco delle 24 ore deve essere presente un numero di personale idoneo (familiari, collaboratori, operatori debitamente formati) a garantire l'assistenza necessaria sulla base delle esigenze e delle tipologie degli ospiti.

Per il personale impiegato nella Casa Famiglia il gestore deve assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle norme assicurative e previdenziali vigenti nonché della normativa in materia di sicurezza e lavoro.

Inoltre il gestore deve garantire la presenza di personale in numero adeguato a coprire i turni stabiliti dalla struttura nell'arco delle 24 ore, in possesso di idonea qualifica professionale ovvero di curriculum comprensivo di una esperienza lavorativa nell'ambito dell'assistenza a persone anziane e/o disabili.

Si precisa che il personale dovrà avere in ogni caso una qualifica appropriata in relazione ai bisogni assistenziali degli ospiti.

Nella struttura deve essere presente e disponibile per le vigilanze un apposito registro aggiornato su cui vengono annotati i nominativi degli utenti, le loro generalità, il giorno dell'entrata, i periodi di assenza e la motivazione della stessa, il giorno della eventuale dimissione definitiva, i numeri di telefono di riferimento per eventuali necessità ed il nome del medico curante.

La cartella sociosanitaria individuale contiene il piano assistenziale individualizzato (PAI), le terapie in corso con gli aggiornamenti del medico curante, gli orari e le modalità di somministrazione dei farmaci, le situazioni significative che eventualmente emergono nell'arco della giornata. Le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a garantire la tutela della riservatezza degli ospiti.

Si precisa che il referente sanitario è il medico di medicina generale di ciascun ospite e il responsabile del piano individuale assistenziale è il care giver dell'ospite o, in mancanza, il Coordinatore della casa famiglia.

Il gestore deve garantire e assicurare la regolarità di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

In ogni struttura deve essere presente, a disposizione degli organi che effettuano i controlli, la documentazione concernente: turni settimanali/mensili del personale assunto, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata.

Un elemento qualificante è rappresentato dalla partecipazione delle persone impegnate nell'assistenza (dipendenti, collaboratori o volontari) a iniziative o cicli di formazione/aggiornamento organizzati dal Gestore stesso o da altri Soggetti.

ART. 7 – REQUISITI DEL PERSONALE

La presenza di personale deve essere coerente con le necessità degli ospiti.

E' garantito un presidio sulle 24 ore. Nelle ore della giornata dedicate ad attività che non richiedono operatori professionali, la presenza può essere assicurata anche da collaboratori. Deve comunque sempre essere garantito l'intervento tempestivo per eventuali emergenze, come precisato nell'apposito piano/procedura incluso negli aspetti organizzativi gestionali da garantire.

Si precisa che, nelle ipotesi di perdita di autosufficienza dell'ospite indicata al punto 1.3.1 del Regolamento della RER, nella fase transitoria, può essere prevista l'effettiva presenza di operatori professionali nell'arco delle 24 ore.

Viene assicurato, per il personale impiegato e tutti i suoi collaboratori, il rispetto delle norme contrattuali, assicurative e previdenziali conformi alle leggi in vigore sul territorio nazionale, nonché l'applicazione della normativa d'igiene e sicurezza del lavoro.

In coerenza con l'obbligo informativo previsto dalla comunicazione di avvio attività, occorre specificare numero e qualifiche del personale che opera nella Casa Famiglia. In particolare, occorre precisare:

- Coordinatore responsabile della struttura che deve essere disponibile e facilmente reperibile al fine di poter intervenire prontamente per far fronte ad eventuali situazioni problematiche;
- Personale addetto all'assistenza con buona conoscenza della lingua italiana sia verbale che scritta, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli/requisiti:
 - a) Addetto all'assistenza di base (ADB) rilasciato ai sensi della legge 12/12/1978 n. 845, dalla Regione Emilia-Romagna;
 - b) Operatore tecnico di assistenza (OTA) rilasciato ai sensi del DM n. 295/91;
 - c) Operatore socio-sanitario (OSS) ai sensi della vigente normativa nazionale;
 - d) Educatore professionale socio-sanitario o socio-educativo;
 - e) Personale in possesso di un'esperienza lavorativa di almeno 2 anni in assistenza agli anziani e/o disabili, presso strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie o a domicilio;
 - f) Personale in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per assistenti familiari, rilasciato da un Ente pubblico o altro soggetto operante per conto dell'

Ente pubblico, o da un soggetto formatore accreditato e almeno 1 anno di esperienza in assistenza agli anziani e/o disabili al domicilio (presso privati), e/o presso strutture socio assistenziali /socio sanitarie.

Il referente sanitario è il medico di medicina generale di ogni ospite che è opportuno sia aggiornato rispetto ad eventuali informazioni sanitarie di rilievo. Il gestore, al momento dell'ammissione, acquisisce l'assenso dell'ospite alla comunicazione al proprio medico curante dell'avvenuto inserimento in Casa Famiglia.

Il gestore definisce le eventuali attività svolte da volontari, che devono essere considerate aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali.

ART. 8 – APPARTAMENTI PROTETTI/GRUPPI APPARTAMENTI COMUNITA' ALLOGGIO

Agli appartamenti protetti ed ai gruppi appartamento per anziani e disabili, persone con patologie psichiatriche e persone con dipendenze patologiche, che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti, si applicano le norme del presente regolamento.

Le comunità alloggio sono soggette alla direttiva regionale 564/2000, quali strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento e destinate ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. Alle comunità alloggio si applicano le norme del presente regolamento per disciplinare gli aspetti non trattati dalla direttiva di cui sopra, con particolare riferimento alla valutazione del grado di non autosufficienza degli anziani, come descritto all'ART. 4.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONTROLLI

Il Gestore deve conservare all'interno della struttura da esibire ogni qualvolta si presenti la commissione locale di controllo, la documentazione seguente inerente:

- Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico (DICO), mentre per impianti elettrici precedenti il 1990 Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) a firma di un tecnico abilitato;"
- Dichiarazione di Conformità dell'impianto termico (DICO), mentre per impianti termici precedenti il 1990 Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) a firma di un tecnico abilitato (DM 37/2008);
- Effettuazione delle verifiche periodiche dell'impianto termico (se previste)
- Effettuazione delle verifiche periodiche ascensori (interni) e/o schede tecniche dell'elevatore e/o servoscala
- turni settimanali/mensili del personale e attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;
- registro degli ospiti (come precisato al paragrafo 4.1)
- piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario anche ai fini della gestione del rischio legionellosi e registro degli interventi
- Attestazione degli adempimenti inerenti la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n°81/2008 e decreti applicativi ed attuativi (qualora applicabili);
- piano di autocontrollo in materia di igiene degli alimenti redatto in forma semplificata ai sensi della DGR n°1868/2009
- rispetto, per personale impiegato, delle norme contrattuali del settore, assicurative e previdenziali vigenti nonché l'applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.
- Cartella personale, completa di PAI qualora presente;
- Menù dell'ultimo mese.

ART. 10 – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

L'UdTA insieme all'AUSL del Distretto di Carpi esercitano l'attività di vigilanza e controllo mediate il gruppo ispettivo locale avvalendosi, qualora necessari, anche della Commissione tecnica ex D.G.R. n. 564/00.

All'UdTA (Resp. Area Anziani e Disabili) possono inoltre essere presentati eventuali reclami e segnalazioni relativi ai servizi erogati dalle strutture in argomento.

Le Case famiglia per anziani e disabili adulti presenti sul territorio vengono sottoposti a vigilanza.

L'attività di vigilanza attiene alla verifica dei requisiti previsti nel presente regolamento.

La vigilanza può, nei casi non gravi, esitare nella disposizione di prescrizioni al gestore con l'indicazione del termine entro il quale devono essere effettuate le azioni prescritte dalla commissione di vigilanza. Qualora venga accertata l'assenza di uno o più requisiti o il superamento del numero di ospiti consentito, l'UdTA diffida il gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Entro il medesimo termine il gestore deve dare formale riscontro in merito all'adeguamento. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta.

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti, comportano la sospensione dell'attività.

Con il provvedimento di sospensione dell'attività l'UdTA (Ufficio di Piano) indica gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa e il tempo necessario per l'adeguamento. L'attività può essere nuovamente esercitata soltanto previo accertamento del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui l'UdTA, decorsi 30 giorni dalla comunicazione formale del gestore di aver adempiuto al piano di adeguamento, non effettui le opportune verifiche, il gestore può riprendere l'attività dandone comunicazione all'UdTA stessa.

Nel caso in cui durante una verifica ispettiva sorgano dubbi rispetto alla compatibilità dello stato di salute e delle condizioni di autosufficienza degli ospiti con le prestazioni erogabili all'interno della Casa famiglia, la Commissione acquisirà specifico parere di compatibilità attivando un'apposita commissione di valutazione multidimensionale (UVM), dopo aver preventivamente informato il Gestore e la famiglia. Qualora ne venga accertata la non compatibilità, il Soggetto gestore solleciterà i famigliari per l'individuazione di una struttura più adeguata. Nel periodo transitorio, che di norma non potrà superare i tre (3) mesi, il gestore dovrà garantire la possibilità di permanenza nella struttura assicurando un'assistenza adeguata ai bisogni dell'ospite.

In caso di violazioni alle norme del presente regolamento si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 39 della Legge Regionale n 2/2003.

ART. 11 – FASE TRANSITORIA

Ai gestori delle Case famiglia, Comunità Alloggio e Appartamenti Protetti già esistenti, viene concesso un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'adeguamento a tutti i requisiti ivi previsti e la presentazione all'Amministrazione Comunale della documentazione richiesta all'art. 2.

Qualora si rendano necessari interventi strutturali particolarmente complessi, l'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente regolamento potrà avvenire entro il termine massimo di 12 mesi, dandone comunicazione al Settore dei Servizi Socio Sanitari dell'UdTA.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

